



# Studio Sarragioto

Dottori commercialisti \* Revisori legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 17 del 10/12/2019



## DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2020

Come noto gli esportatori abituali possono acquistare o importare beni o servizi senza l'applicazione dell'Iva, a condizioni che rilascino preventivamente una dichiarazione d'intento.

Ai sensi delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2019 la disciplina delle dichiarazioni d'intento subirà delle importanti variazioni a partire dal prossimo anno. **Questa variazioni colpiranno sia chi emette le dichiarazioni d'intento (l'esportatore abituale) che chi le riceve (il fornitore).** A decorrere dal 1° gennaio 2020 infatti:

- l'esportatore abituale non è più tenuto a consegnare ai propri fornitori copia delle dichiarazioni d'intento emesse e copia della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (pur essendo tuttavia quest'obbligo eliminato, nel caso concreto sarà comunque necessario continuare a trasmettere questi documenti ai propri fornitori affinché questi dispongano dei dati necessari per adempiere ai loro obblighi imposti dalla legge);
- **è stato abrogato l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento** (sia per chi riceve che per chi emette la dichiarazione) **e di annotarle in appositi registri** (entro 15 giorni dall'emissione per l'esportatore e dalla ricezione per il fornitore);
- **il fornitore che riceve la dichiarazione d'intento ha ora l'obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione fornito dall'esportatore individuale;**
- il fornitore non deve più riepilogare nel quadro VI della dichiarazione Iva annuale i dati delle lettere d'intento ricevute;
- **la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.**

In ragione della nuova disciplina l'esportatore abituale dal 1° gennaio 2020 dovrà quindi semplicemente comunicare ai propri fornitori verso i quali viene emessa la dichiarazione d'intento:

- la volontà di acquistare in regime di non imponibilità;
- il protocollo di ricezione della dichiarazione attribuito dall'Agenzia delle Entrate.



partner

Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 \* Fax 049 57 420 56 \* <http://www.sarragioto.it>

**Rimane invariato l'obbligo del fornitore di effettuare il "controllo telematico"**, ossia accedere all'apposita funzione prevista nel sito web dell'Agenzia delle Entrate per verificare la veridicità della trasmissione telematica fatta dall'esportatore abituale. Prima di aver fatto tale verifica non possono essere effettuate cessione/prestazioni in non imponibilità.

La procedura di "controllo telematico" può essere effettuata dal seguente indirizzo: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

**Dal 01/01/2020 il fornitore ha poi, come anticipato, l'obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento. Nel caso di operazioni di importazione il protocollo di ricezione va indicato dall'importatore nella dichiarazione doganale.** Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, metterà a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, **l'esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

## **SANZIONI**

In caso di inosservanza della nuova normativa **sono previste sanzioni più pesanti rispetto al passato.** In particolare è ora prevista una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell'Iva (fino al 2019, la sanzione era in misura fissa da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000). **La sanzione colpirà il fornitore che emette la fattura in regime di non imponibilità Iva "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate": ciò significa che potranno essere erogate sanzioni anche a fronte di un comportamento che non ha comportato alcuna violazione sostanziale in merito all'imposta applicata.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 10 dicembre 2019

*Studio Sarragioto*